

## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA PALAZZINA CANONICA, DEGLI EDIFICI COLLEGATI E DELLE AREE SCOPERTE DI PERTINENZA - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE (CNR-ISMAR) - VENEZIA**

**C.I.G.: B78C350120 - C.U.P: B56G22012550001; B75I25000130001; B75I25000120001**

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’articolo 18, co. 1, del D. Lgs.31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche “*Codice*” o “*Codice dei Contratti*”).

### TRA

L’Istituto di Scienze Marine del CNR (nel seguito “ISMAR – CNR”) con sede in Venezia, Arsenale Castello, 2737/F, 30122 Venezia VE - C.F. n. 80054330586, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Dott. Mario Sprovieri, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto, munito degli occorrenti poteri in forza di decreto di nomina Provvedimento della Presidente/del Direttore Generale CNR n° 18 (prot. AMMCNT-CNR n. 50273 del 21 febbraio 2023), a decorrere dal 1° marzo 2023,

(di seguito “*Stazione Appaltante*” o “*Ente Committente*”)

### E

L’operatore economico \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ -CF/P.IVA, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

(di seguito “*Appaltatore*”)

(entrambi, di seguito congiuntamente “*Parti*”)



## **PREMESSO CHE**

- a) l'Istituto di Scienze Marine del CNR (ISMAR – CNR) ha necessità di procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi la progettazione di fattibilità tecnica ed economica comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento relativo ai lavori di valorizzazione della palazzina canonica, degli edifici collegati e delle aree scoperte di pertinenza - Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) – Venezia;
- b) l'intervento di cui al sopra citato punto trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse così ripartire:
- € 1.200.000,00 a valere su fondi DM 737 anno 2021 - CUP B56G22012550001] Progetto SAC.AD002.253 L.178/2020 art. 1 c. 548 – Decreto Ministeriale n. 737 del 25.006.2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del PNR” - anno 2021);
  - € 11.700.000,00 in programmazione deliberata a valere su fondi legge 205 anno- 2026 - CUP B75I25000120001;
  - € 2.463.665,53 in programmazione deliberata a valere su fondi legge 205 anno- 2027 - CUP B75I25000130001;
- c) con provvedimento prot. n. 0237459 del 08.07.2024 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice all'Arch. Silvana Pirelli - Responsabile dell'Unità Ambiente e Gestione Rifiuti del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- d) con provvedimento prot. n. 0222656 del 19.06.2025 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (di seguito anche “DIP”) di cui all'art. 3 dell'Allegato I.7 al Codice che prevede un importo dei lavori stimato in € 8.870.000,00;
- e) con Decisione a contrarre prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato disposto l'esperimento di una procedura di gara telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto della disposizione di cui all'art. 41, co. 15-bis del Codice;
- f) nella Decisione di contrarre di cui al punto sopra è stato disposto di procedere ai sensi dell'art. 107 comma 3 del medesimo Codice mediante ricorso all'inversione procedimentale;
- g) come previsto nella decisione a contrarre, l'importo a base di gara dell'appalto principale è di € 895.170,35. In applicazione di quanto disposto dall'art. 41 co. 15 bis del Codice dei Contratti, l'importo soggetto a ribasso dell'appalto principale, pari al 35% dell'importo posto a base di gara, è di € 313.309,62, oltre IVA e oneri di legge se dovuti;



- h) ai sensi del combinato disposto dell'art. 114, co. 6 e dell'art. 120, co. 1, lett. a) del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di affidare direttamente all'aggiudicatario, **alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara**, l'incarico di *direzione lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* laddove sussistano i presupposti e requisiti di legge e in caso di carenza al suo interno di personale da destinare all'assolvimento di tale incarico;
- i) l'importo totale dell'appalto opzionale è pari ad € 754.876,40 Iva e oneri previdenziali e assistenziali esclusi. In applicazione di quanto disposto dall'art. 41 co. 15 bis del Codice dei Contratti, l'importo soggetto a ribasso dell'appalto opzionale, pari al 35% dell'importo dell'appalto opzionale, è di € 264.206,74, oltre IVA e oneri di legge se dovuti;
- j) la procedura di gara di che trattasi è stata interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto "*Acquistinretepa*" ai sensi dell'art. 25 del Codice;
- k) ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice, la pubblicità della presente procedura di gara è stata assolta per il tramite della BDNCNCP mediante pubblicazione, a livello europeo, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) e, a livello nazionale, mediante pubblicazione sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e sul sito istituzionale della stazione appaltante nella pagina dedicata al ciclo di vita digitale del presente appalto;
- l) la Stazione Appaltante ha provveduto altresì a comunicare a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, del Codice;
- m) l'esito dei risultati della procedura in oggetto è stato pubblicato ai sensi di legge ai sensi dell'art. 111 del Codice;
- n) l'operatore economico \_\_\_\_\_, in seguito all'esperimento della procedura di gara, ha conseguito un punteggio nell'offerta tecnica pari a \_\_\_\_ punti e un punteggio per l'offerta economica pari a \_\_\_\_ punti, avendo offerto un ribasso percentuale del \_\_\_\_ % sull'importo soggetto a ribasso di cui all'art. 41 co. 15 bis. lett. b) del Codice;
- o) a seguito dell'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara, con Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico \_\_\_\_\_ per un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ (inserire anche importo in lettere);

**[IN ALTERNATIVA, QUALORA NON SIANO STATE CONCLUSE LE VERIFICHE IN RAGIONE DEL MALFUNZIONAMENTO, ANCHE PARZIALE, DEL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO O DELLE PIATTAFORME, BANCHE DATI O SISTEMI DI INTEROPERABILITÀ AD ESSO CONNESSI:** ai sensi dell'art. 99 co. 3 bis del codice, in ragione del malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, essendo decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, è stata disposta l'aggiudicazione immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.



Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti Autorità;

- p) **[EVENTUALE]** che, come previsto nella Decisione a contrarre sopra richiamata, in data \_\_/\_\_/\_\_ è stato disposto l'avvio del servizio in via d'urgenza **[ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice (motivare le ragioni d'urgenza)]** **[oppure: ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Codice (*richiamare gli eventi oggettivamente imprevedibili, le situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero il/i caso/i in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico*)]**;
- q) è trascorso il termine dilatorio di cui all'articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti (cd. Stand Still);
- r) **[SE L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA È STATA ACQUISITA]** in data \_\_\_\_\_ è stata acquisita l'informazione antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_;

**[SE L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA NON È STATA ANCORA ACQUISITA]** in base a quanto previsto dall'art. 92 commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011, il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_ dell'informazione antimafia, richiesta in data \_\_\_\_\_,

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, la Stazione Appaltante recede dal presente contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

- s) l'operatore economico sopra identificato, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, ha costituito in data \_\_\_\_\_ la garanzia definitiva secondo quanto previsto nell'articolo 25 del Capitolato descrittivo e prestazionale, sotto forma di \_\_\_\_\_ [cauzione/di fideiussione], conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*";
- t) all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario ha trasmesso la polizza di responsabilità civile professionale, stipulata con un massimale garantito pari a \_\_\_\_\_. L'operatore economico aggiudicatario si impegna sin da ora, in caso di esercizio della riserva ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti da parte della Stazione Appaltante, altresì a produrre, per le prestazioni oggetto di appalto opzionale e in caso di esercizio della stessa, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o



subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell'esecuzione delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo minimo pari ad € 500.000 euro. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Copia della polizza suindicata è conservata in atti dall'Amministrazione. **[NEL CASO DI POLIZZA DELLE ASSOCIAZIONI DEI PROFESSIONISTI PREVEDERE ESPRESSAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA ANCHE DEGLI ASSOCIATI E DEI CONSULENTI].**

La polizza, oltre ai danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 42, comma 3, dell'All. 1.7 al Codice, che possano determinare, a carico della Stazione Appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

u) in sede di offerta l'operatore economico aggiudicatario ha:

- accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara e nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, posti a base di gara;

[IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN R.T./CONSORZIO OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE] indicare, per ciascuna delle corrispondenti prestazioni, i professionisti/le consorziate esecutrici di seguito:

[ \_\_\_\_PRESTAZIONE\_\_\_\_ ];

[ \_\_\_\_PRESTAZIONE \_\_\_\_ ] ripetere per ogni prestazione ulteriore;

v) l'operatore economico aggiudicatario prima della stipula risulta in possesso, quali condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, dei requisiti di esecuzione previsti dalla *lex specialis*;

w) nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO. Di conseguenza, con la stipula del presente contratto, l'aggiudicatario dichiara di aver preso visione dei documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:  
[https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione\\_trasparente/c17-25-circolare-a\\_codice\\_comportamento\\_2017.pdf](https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/c17-25-circolare-a_codice_comportamento_2017.pdf)  
[https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione\\_trasparente/Delibera\\_CdA%2018\\_ap-](https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/Delibera_CdA%2018_ap-)





**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E  
STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Premesse ed allegati**

Le premesse come sopra riportate e i documenti connessi, presupposti e correlati alla presente procedura di gara - con particolare riferimento a quelli di seguito riportati - costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:

- il disciplinare di gara e i relativi allegati, il DGUE e ogni altra dichiarazione resa dall'operatore economico aggiudicatario;
- il Capitolato descrittivo e prestazionale e la restante documentazione a base di gara;
- l'intera offerta del Soggetto affidatario, come risultante dalla procedura di aggiudicazione;
- le garanzie e le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;
- [SE DEL CASO] lo Statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri/Atto costitutivo e Statuto del consorzio ordinario/consorzio stabile/Statuto dei soggetti di cui all'art. 66 co.1, lett. e) del Codice; organigramma aggiornato in caso di Società di professionisti, Società di ingegneria, altri soggetti di cui all'art. 66 co.1, lett. e) del Codice.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti sopra indicati, prevale quanto previsto all'interno del disciplinare di gara e comunque l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

**Articolo 2 - (Oggetto e finalità dell'appalto)**

1. L'oggetto del presente Contratto attiene all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi la progettazione di fattibilità tecnica ed economica comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento relativo ai lavori di valorizzazione della palazzina canonica, degli edifici collegati e delle aree scoperte di pertinenza - istituto di scienze marine (CNR-ISMAR) - Venezia.
2. La Stazione Appaltante concede al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei servizi identificati al punto precedente. Le prestazioni professionali da eseguirsi in relazione al presente incarico dovranno garantire la produzione di tutta la documentazione progettuale indicata nel Capitolato descrittivo e prestazionale a norma di legge. Si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel Capitolato descrittivo e prestazionale e si precisa quanto segue:



3. Nel dettaglio, il PFTE, dovrà comprendere gli elaborati previsti dal Codice Appalti, individuati nel capitolato prestazionale e in coerenza con il DIP.
4. La Stazione Appaltante ha eseguito il piano di indagini (indagini strutturali/geologiche, ambientali e archeologiche) e ne ha dato riscontro all'aggiudicatario al fine di fornire maggiori informazioni per le future scelte progettuali. Resta fermo che, laddove il Professionista ritenesse insufficienti e/o non soddisfacenti i dati tecnici raccolti con le indagini già eseguite e rese disponibili dalla Stazione Appaltante, lo stesso potrà effettuare eventuali ulteriori indagini e rilievi integrativi senza ulteriori compensi.
5. Le attività affidate dovranno essere svolte secondo le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato descrittivo e prestazionale nonché alle condizioni migliorative contenute nell'offerta proposta, tenendo conto della peculiarità del sito.
6. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella documentazione di gara.
7. Il concorrente in sede di partecipazione alla procedura di gara ha dichiarato le prestazioni che intende subappaltare. ***[In caso di mancata dichiarazione in sede di partecipazione alla procedura di gara: Il concorrente in sede di partecipazione alla procedura di gara non ha dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto, pertanto, lo stesso non sarà autorizzato dalla Stazione Appaltante].***
8. In applicazione dell'art. 119, comma 17, del D. Lgs. 36/2023 le prestazioni, pur subappaltabili in base a quanto previsto nel disciplinare di gara, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione dell'esigenza di garantire la continuità dell'attività di progettazione e dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle specifiche caratteristiche dell'appalto.
9. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
10. **[nel caso in cui l'oe abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto]:** Nella domanda di partecipazione il concorrente si è impegnato a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili ***[oppure: nella domanda di partecipazione il concorrente si è impegnato a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota inferiore in ragione delle seguenti motivazioni*** \_\_\_\_\_/.
11. Il Professionista si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi complementari richiesti, anche ove non espressamente indicati, funzionali alla perfetta realizzazione dell'appalto, in conformità al Capitolato descrittivo e Prestazionale posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'Ente Competente, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.



12. Ogni eventuale modificazione dovrà essere comunicata in forma scritta al RUP e al DEC per i relativi provvedimenti. Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; il Professionista dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. Il Professionista ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l'obbligo altresì di attenersi sia alle norme generali in materia di sicurezza sia alle prescrizioni particolari contenute nei relativi piani redatti ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Articolo 3 - (Termini e durata del contratto)**

1. Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dalla legge, dal Capitolato descrittivo Prestazionale e dal presente Contratto.
2. I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'**appalto principale** sono quantificati in complessivi **150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di avvio all'esecuzione del servizio ovvero dalla data del verbale di avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice. Si rimanda alla previsione di cui al paragrafo 9 del Capitolato descrittivo e prestazionale
3. Relativamente ai termini di cui sopra si specifica che: la durata complessiva del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica non dovrà superare il valore indicato, in giorni naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, per le attività di verifica del progetto, compresa la verifica "in progress" e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione;
4. l'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal paragrafo 20 del capitolato descrittivo e prestazionale.
5. La Stazione Appaltante si riserva di esercitare il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti. L'eventuale svolgimento dei servizi opzionali sarà oggetto di successivo atto da parte della Stazione Appaltante di esercizio del diritto di opzione, alla cui adozione rimane condizionato l'avvio e l'espletamento delle prestazioni stesse da parte dell'aggiudicatario. In tal caso, saranno dovuti all'aggiudicatario gli importi relativi previsti per l'appalto opzionale, decurtati della medesima percentuale di ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara per l'appalto principale con riferimento alla quota ribassabile ai sensi dell'art. 41 co. 15 bis del Codice.



6. L'esercizio del diritto di opzione da parte della Stazione Appaltante non legittima alcuna responsabilità, azione di richieste danni, indennità, compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile e, alcuna altra eccezione o pretesa, a qualsivoglia titolo, dal medesimo aggiudicatario.

**7. Resta inteso che qualora la Stazione Appaltante non esercitasse la facoltà di attivare le prestazioni professionali opzionali, l'affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa.**

8. Nel caso di attivazione della predetta opzione, la direzione dei Lavori e/o il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolte per l'intera durata dei lavori e termineranno all'emissione del certificato di collaudo. Per la puntuale esplicitazione dei termini per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico opzionale si rimanda al capitolato.

9. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare – a proprio insindacabile giudizio – i termini a tale scopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

10. È applicabile la disciplina delle sospensioni prevista dall'art. 121 del Codice attesa la formulazione del comma 11 del medesimo articolo.

#### **Articolo 4 - (Risoluzione e Recesso)**

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. L'Amministrazione può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122, commi 1, del Codice. L'Amministrazione deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso nei casi indicati dall'art. 122, comma 2, del Codice. La Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore nei casi di grave inadempimento o di negligenza nell'adempimento nei termini previsti dall'art. 22 del Capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nel caso di gravi violazioni e grave inosservanza del D.P.R. n. 62/2013, e s.m.i., e del Codice di comportamento dei dipendenti del CNR. Resta ferma la risoluzione del contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 e ss. del Codice.

2. L'Ente committente ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 123 del codice. L'Amministrazione pertanto ha diritto di recedere dal contratto,



in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno giorni 20 (venti) ai sensi dall'articolo 123, comma 2, del Codice. Il recesso avverrà previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14.

3. Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto e previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. Il Contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. subordinatamente alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'Ente Committente provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva facoltà per la medesima di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno del Professionista. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il Professionista è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Inoltre, l'esecuzione di prestazioni in violazione delle condizioni di esecuzione ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei Contratti comporta la risoluzione del presente atto.

#### **Articolo 5 - (Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali)**

Il Professionista svolgerà le prestazioni oggetto del presente Contratto presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

#### **Articolo 6 - (Rinegoziazione e Revisione dei prezzi)**

1. Ai sensi dell'art. 9 del Codice, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata può avanzare senza ritardo, richiesta di rinegoziazione del contratto con le modalità previste dall'art.9 del D. Lgs. 36/2023.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizza l'indice alla produzione dei servizi (PPS) sul mercato business (BtoB) per settore economico ATECO [71]. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura



oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione quanto stabilito all'interno del Capitolato descrittivo e prestazione all'art. 31.
4. L'aggiudicatario è obbligato all'inserimento di clausole di revisione prezzi in riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 del Codice.

#### **Articolo 7 - (Prestazioni reintegrative ai sensi dell'art. 41 co. 8 bis del d.lgs. 36/2023)**

Ai sensi dell'articolo 41, co. 8 bis del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione dell'intervento oggetto del presente contratto dovessero emergere errori od omissioni nella progettazione tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, l'Appaltatore è obbligato, a titolo transattivo, a rimediare in forma specifica a detti errori o omissioni ponendo in essere ogni prestazione a tal fine richiesta dalla Stazione Appaltante.

#### **Articolo 8 - (Referenti responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio – Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali - Collaboratori)**

1. La persona fisica incaricata dal Professionista del ruolo di responsabile del progetto (di seguito, "**Responsabile**") è \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_.

Il compito di detto referente è quello di coordinare le attività correlate all'oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

Il Professionista, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa individuata nel territorio del Comune di [INDICARE] \_\_\_\_\_;

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e dell'intervento che ne costituisce oggetto.

2. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente Contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, acquisita agli atti dalla Stazione Appaltante, sono le seguenti:

- per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche \_\_\_\_\_;
- per la progettazione delle opere edili \_\_\_\_\_;
- per la progettazione delle opere strutturali \_\_\_\_\_;
- per la progettazione degli impianti \_\_\_\_\_;



- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 \_\_\_\_\_;
- professionista qualificato in materia di antincendio ai sensi della L. 818/1984, D.Lgs. 139/2006 e D.M. 05/08/2011 è \_\_\_\_\_;
- il restauratore di beni culturali è \_\_\_\_\_;
- (solo per operatori partecipanti in R.T.) il giovane professionista ex art. 39, comma 1, della Parte V dell'Allegato II.12 al Codice è \_\_\_\_\_

**[specificare per ciascuno l'iscrizione agli appositi albi/elenco professionali, il CF/P.IVA]**

3. Le ulteriori persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente Contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, acquisita agli atti dalla Stazione Appaltante, sono le seguenti:

- **il professionista qualificato in materia di acustica** ai sensi dell'art. 2 della l. 447/1995 – DPCM 31/03/1998 è \_\_\_\_\_  
(iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42);
- **il gestore dei processi digitali in fase di progettazione** (Professionista BIM Manager) ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 è \_\_\_\_\_;
- **il coordinatore dei flussi informativi in fase di progettazione** (Professionista BIM Coordinator) certificazione di BIM Coordinator ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 è \_\_\_\_\_;
- **il modellatore delle informazioni per le categorie “Edilizia”, “Strutture” e “Impianti” in fase di progettazione** (Professionista BIM Specialist per la relativa disciplina) ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 è \_\_\_\_\_.

**[specificare per ciascuno l'iscrizione agli appositi albi/elenco professionali, il CF/P.IVA e gli estremi della certificazione posseduta]**

4. Il Professionista si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituire i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una specifica istanza alla Stazione Appaltante (di seguito anche “SA”), formalizzata per iscritto, previa autorizzazione della medesima SA. Il nuovo professionista dovrà avere i medesimi requisiti professionali del professionista precedentemente individuato. In ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'aggiudicatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa.

5. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata



dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

6. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. La Stazione Appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Professionista intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

### **Articolo 9 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)**

1. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto è di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00), oltre IVA e oneri di legge, ed è stato determinato applicando il ribasso percentuale offerto dal Professionista in sede di Offerta sull'importo soggetto a ribasso.

Tutte le attività previste dal presente Contratto saranno contabilizzate a corpo.

2. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al presente Contratto.

3. Il corrispettivo offerto ai servizi in fase di progettazione – appalto principale (A) è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività di progettazione.

4. Il corrispettivo dovuto al Professionista sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati nel Capitolato descrittivo e Prestazionale.

In particolare:

- acconto del 20% dell'importo contrattuale: attività di rilievo, ecc. (fase A), progettazione di fattibilità tecnica ed economica (fase B) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da corrispondere dopo la consegna di tutti gli elaborati/documentazione relativi alla fase A previsti dal presente Capitolato, previa verifica della completezza e corrispondenza degli stessi e dei contenuti qualitativi e quantitativi degli elaborati consegnati, effettuata da parte del Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con l'Operatore Economico;

- acconto del 25% dell'importo contrattuale: attività di rilievo, (fase A), progettazione di fattibilità tecnica ed economica (fase B) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da corrispondere dopo la consegna di tutti gli elaborati/documentazione relativi alla Fase B, previa verifica della completezza e corrispondenza degli stessi e dei contenuti qualitativi e quantitativi degli elaborati consegnati, effettuata da parte del RUP;

- acconto del 25% dell'importo contrattuale: attività di rilievo, ecc. (fase A), progettazione di fattibilità tecnica ed



economica (fase B) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) da corrispondere dopo la consegna di tutti gli elaborati/documentazione previsti dal presente Capitolato e dalle Specifiche Metodologiche BIM, previa verifica della completezza e corrispondenza degli stessi e dei contenuti qualitativi e quantitativi degli elaborati consegnati, effettuata da parte del RUP;

- saldo del restante 30% dell'importo contrattuale: attività di rilievo, (fase A), progettazione di fattibilità tecnica ed economica (fase B) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) da corrispondere dopo l'emissione del verbale di validazione del progetto PFTE. Il pagamento del saldo avverrà, previa verifica della completezza e conformità dei documenti alle prestazioni richieste, entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità.

5. Il Professionista dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, per come espressamente identificati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato descrittivo e prestazionale, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel capitolato e include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

6. Al Professionista non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli.

Rimangono, altresì, a carico del Professionista le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.

7. Il Professionista si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Il Professionista si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

I pagamenti saranno liquidati dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, che dovranno essere emesse dall'Appaltatore con modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio VI7PXC. Su ciascuna fattura dovrà essere riportato il Codice Identificativo Gara (CIG). Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione, a condizione dell'ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva dell'Appaltatore.



L'Appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore dell'Appaltatore, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati. Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: ..... sul quale è autorizzato ad operare il Sig. .... nato a ..... il ..... C.F. .... residente in ..... (....), Via ....., n. .... L'Appaltatore si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **Articolo 10 - (criteri ambientali minimi - CAM)**

Trovano applicazione i criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 per la parte applicabile (come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

#### **Articolo 11 - (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)**

1. I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
2. Ai fini dell'espletamento dell'incarico nei termini di cui al precedente punto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei Contratti, le prestazioni relative alla strategia di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice dei Contratti, oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da soggetti in possesso delle Certificazioni previste all'interno del disciplinare di gara.
3. L'aggiudicatario presenta il **piano di gestione informativa redatto** sulla base dell'offerta di gestione informativa presentata in fase di partecipazione alla procedura di gara che sottopone alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso. Tale piano di gestione informativa può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del



contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto.

### **Articolo 12 - (Oneri e obblighi a carico del Professionista)**

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto: la L. 2 marzo 1949, n. 143; la L. 7 agosto 2012, n. 134; il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali ed ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice.
2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici della Stazione Appaltante e di non aggravare gli adempimenti ed i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 ed in particolare con il Responsabile Unico del Progetto e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.
4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e ss.mm.ii.
5. Il Professionista è tenuto, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto delle clausole del Patto di integrità di cui alla Circolare CNR n. 19/2018;
6. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori, facenti parte della "filiera delle imprese", le clausole del Patto di integrità, che, con la sottoscrizione del presente contratto e dello stesso Patto, vengono espressamente, integralmente ed incondizionatamente accolte.
7. Il Professionista si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Professionista e/o subfornitore ovvero dell'Ente Committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Ente Committente. Il Professionista risponderà direttamente e manleverà l'Ente Committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Professionista, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.
8. L'incarico comprende le prestazioni di cui al Capitolato descrittivo e Prestazionale. Come ivi indicato qualora il Professionista reputi necessario potrà provvedere all'esecuzione di ulteriori indagini senza che questo comporti



ulteriori oneri per l'Amministrazione. Ai fini dell'espletamento delle attività di indagine dovrà preventivamente presentare al Responsabile unico del progetto della Stazione Appaltante uno specifico "*Piano delle indagini*".

### **Articolo 13- (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)**

1. Il Professionista accetta espressamente:

- a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
- b) non si applicano gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il D.M. 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al D.lgs n.36/2023, "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

- a) produrre un numero minimo di 1 (una) copia cartacea in originale di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
- b) produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), su supporto informatico: 1 (una) copia degli elaborati di cui alla lettera a) in formato standardizzato editabile (tipo .DXF, .DWG, .MXD, .PLN, .DOC, .RVT, .XLS, .DOCX), 1 (una) copia in formato .PDF conforme all'originale e 1 (una) copia in formato .PDF conforme all'originale e sottoscritta digitalmente;

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dalla SA, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta della SA.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, la Stazione Appaltante diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.



#### **Articolo 14 - (Variazioni, interruzioni, ordini informali)**

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e agli atti di incarico.
3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto alla Stazione Appaltante.

#### **Articolo 15 - (Obblighi del Professionista in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, di assistenza e previdenza)**

1. Il Professionista dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Professionista nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
2. Il Professionista assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

Il Professionista è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)**

1. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, il Professionista ha prodotto garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, conforme allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I – Schemi tipo*” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 117, co. 12 del medesimo codice, costituita mediante  
**[CAUZIONE/FIDEIUSSIONE]**

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto  
\_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, per un importo pari a €  
\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_), con durata fino a **[COMPLETARE]** \_\_\_\_\_.



2. L'aggiudicatario ha trasmesso alla stazione appaltante la polizza di responsabilità civile professionale, stipulata con un massimale garantito pari a € 2,5 milioni.

3. Si rinvia agli articoli dedicati del Capitolato Tecnico Prestazionale per la disciplina di operatività, termini e condizioni della garanzia e della/le polizza/e assicurativa/e di cui ai precedenti periodi.

#### **Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)**

1. Il Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricata, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

3. È facoltà della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire al Committente l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Aggiudicatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della SA di procedere alla risoluzione del Contratto.

In nessun caso l'Aggiudicatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione gruppo dell'appalto principale (fase di progettazione) indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

4. Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di



tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

6. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti dell'Ente Committente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

La verifica di conformità finale delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o, ove nominato, dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati nel Capitolato d'Oneri.

### **Articolo 18 - (Subappalto – Subaffidamento)**

[SCEGLIERE TRA]

- A)** Il Professionista in sede di offerta ha dichiarato di non voler subappaltare/subaffidare le prestazioni oggetto dell'Appalto.
- B)** Il Professionista in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare/subaffidare le seguenti prestazioni:

[COMPLETARE]\_\_\_\_\_

Dette prestazioni potranno essere subappaltate o subaffidate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato descrittivo e prestazionale.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese del Professionista i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ferma restando comunque la responsabilità esclusiva dell'affidatario/progettista

L'Ente Committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.

### **Articolo 19 -(Penali)**

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Professionista assunti in forza del presente Contratto, l'ingiustificato, mancato o ritardato adempimento degli obblighi qui disciplinati, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dall'Amministrazione, comporta l'applicazione di una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non posso comunque superare, complessivamente, il 10



per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

3. Ai sensi dell'art. 121, co.8, del D.Lgs 36/2023 il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

4. In ogni caso, si rinvia al Capitolato d'Oneri per la disciplina dei termini e delle condizioni di operatività delle penali.

#### **Articolo 20 - (Esecuzione in danno)**

1. È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui il Professionista o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Professionista o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile che ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, l'Ente Committente si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto; i maggiori oneri dovuti all'affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, secondo quanto previsto dall'art.124, comma 2, del Codice, saranno a carico del Professionista inadempiente

2. Ai sensi dell'articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, l'Ente Committente può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, l'Ente Committente avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Professionista è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Professionista dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

#### **Articolo 21 - (Verifica di conformità)**

1. Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del Codice, il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 32 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

#### **Articolo 22 - (Cessione del contratto – Cessione dei crediti)**

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 27 e 28 del Capitolato descrittivo e Prestazionale.



### **Articolo 23 - (Modifiche assetti proprietari)**

1. Il Professionista è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

### **Articolo 24 - (Incompatibilità)**

1. Il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

### **Articolo 25 - (Doveri di riservatezza e astensione)**

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati prodotti dal Professionista nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Ente Committente che potrà, quindi, disporne.

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione non potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Committente o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Aggiudicatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.

Pertanto, l'Ente Committente avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.

Il Professionista dovrà garantire all'Ente Committente che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva



competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

Il Professionista, in ogni caso, si impegna a tenere indenne l'Ente Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dal Professionista medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Il Professionista si obbliga espressamente a fornire all'Ente Committente copia di tutta la documentazione, creata, predisposta o realizzata dal Professionista medesimo ed il materiale necessario all'effettivo

sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di *copyright*, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, l'Ente Committente potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

Il Professionista deve, altresì, provvedere, senza alcun onere a carico dell'Ente Committente, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale dell'Ente Committente, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

Il Professionista si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che precedono all'interno dei contratti sottoscritti con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

Il Professionista dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. Il Professionista risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti/sub-fornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall'Ente Committente al Professionista, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Ente Committente e devono essere restituiti allo stesso Ente Committente al completamento delle prestazioni.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il *software* e il *know-how* che siano di proprietà dell'Ente Committente o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti dall'Ente Committente successivamente in relazione alle prestazioni rimarranno di proprietà del medesimo Ente Committente.

L'Ente Committente garantisce al Professionista il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per la durata del presente contratto, i diritti di proprietà intellettuale della medesima che siano necessari per lo svolgimento delle prestazioni, ed esclusivamente a tale fine. L'Ente Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Ente Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il Professionista si obbliga espressamente a fornire all'Ente Committente tutta la documentazione e il



materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva dell'Ente Committente i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dal Professionista, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, l'Ente Committente avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Il Professionista dovrà garantire all'Ente Committente che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

Al Professionista è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Ente Committente e/o di spendere lo stesso nome dell'Ente Committente presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. Al Professionista è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dell'Ente Committente.

#### **Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)**

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa; tra queste vi sono:

- a) le spese contrattuali;
  - b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere;
2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.
3. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale.

#### **Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento in materia di privacy)**

1. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dal Regolamento UE n.



679/2016 (GDPR) e dal D. lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero.

2. L'Ente committente tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. La trasmissione dei dati dal Professionista all'Ente committente avverrà anche per via telefonica o telematica, nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

4. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato decreto legislativo 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

5. Il Professionista dovrà garantire che il personale adibito al servizio mantenga la più assoluta riservatezza in ordine alle informazioni, di qualsivoglia natura, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio e che osservi scrupolosamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/03.

6. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali.

#### **Articolo 28 - (Controversie e foro competente)**

1. Si applica l'art. 211 del Codice, il cui comma 1 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 210 in quanto compatibili, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. È espressamente escluso il ricorso ad arbitri.
2. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente servizio, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data in cui viene notificato a una delle parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all'Autorità Giudiziaria competente per territorio. A tal fine si elegge foro competente quello di Venezia.

#### **Articolo 29 - (Domicilio e rappresentanza delle parti)**

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso ..... all'indirizzo via



..... (...) e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC: ..... Qualunque comunicazione effettuata dalla stazione appaltante al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'appaltatore.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:

Arch. /Ing. / \_\_\_\_\_[completare] in qualità di \_\_\_\_\_[completare];

3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:

Arch. /Ing. / \_\_\_\_\_[completare] in qualità di \_\_\_\_\_[completare];

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile Unico del Progetto.

### **Articolo 30 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al D.lgs. n. 36/2023 e alle disposizioni di cui al Codice civile regolanti la materia.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

### **Articolo 31 - (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione del presente atto, con la sola esclusione dell'IVA, sono a carico del Professionista.

3. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.

4. Sono altresì a carico del Professionista tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del



lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

**Data e luogo** \_\_, \_\_\_\_\_

**Per l'Appaltatore:** \_\_\_\_\_

**Per il CNR-ISMAR:** \_\_\_\_\_